

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

STATUTO
"EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE TRANSNAZIONALE
DEL SETTORE DEL TABACCO GREGGIO EUROPEO

Articolo 1
Costituzione

1. Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e del Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione del 15 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori, è costituita una Organizzazione Interprofessionale transnazionale, denominata **EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH**, in sigla **ELTI**, di seguito per brevità O.I., che ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni nonché delle norme nazionali vigenti, espleta le funzioni di Organizzazione Interprofessionale nel settore del tabacco greggio prodotto nel territorio dell'Unione europea.
2. Ai sensi dell'ALLEGATO I, PARTE XIV del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il settore del tabacco greggio comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.
3. La O.I. perseguirà inoltre quegli ulteriori scopi che dovessero essere determinati in materia da successivi regolamenti dell'Unione europea e da successive norme di legge nazionali.
4. La O.I. svolge la propria attività in tutto il territorio dell'Unione europea.

Articolo 2
Sede e durata

1. La O.I. ha sede legale in Roma ed avrà durata fino al



STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei soci nei modi di legge.

2. L'Assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Partecipazioni

1. La O.I. può promuovere e/o aderire ad altre organizzazioni, enti e società in genere, i quali abbiano finalità che possano concorrere direttamente e/o indirettamente, al raggiungimento degli scopi statutari dell'O.I. stessa.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La O.I., senza alcuna finalità lucrativa, in relazione al tabacco greggio prodotto nell'Unione europea destinato al mercato interno ed internazionale, tenuto conto degli interessi dei consumatori, si propone di perseguire i seguenti scopi:
 - a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
 - b) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
 - c) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione del tabacco greggio sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - d) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
 - e) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione europea per la vendita del tabacco greggio allo stato secco sciolto agli acquirenti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
 - f) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- g) raccogliere, elaborare e fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
- h) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
- i) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione;
- j) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, individuando e definendo buone pratiche agronomiche, al fine di garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria del tabacco greggio, in particolare attraverso la tracciabilità dello stesso;
- k) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- l) mettere a punto metodi e strumenti che consentano di aumentare l'efficienza economica del settore attraverso la riduzione dei costi di produzione;
- m) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- n) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.
- o) definire per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive rispetto a quelle previste dalle normative dell'Unione europea e nazionali per il tabacco greggio;

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- p) realizzare azioni previste nei programmi, presentati da una o più organizzazioni aderenti ed approvati dalle Autorità competenti;
- q) curare i rapporti con organizzazioni ed enti pubblici e privati che hanno scopi affini a quelli della O.I.;
- r) collaborare con la pubblica amministrazione, in particolare con la Commissione europea e, negli Stati membri interessati, con i Ministeri dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e con i Ministeri dell'economia e delle finanze, per il contrasto alle attività di produzione e di commercio illecite nel settore del tabacco greggio;
- s) promuovere e contribuire attivamente alla realizzazione di strumenti e sistemi di controllo, che garantiscano la piena e libera concorrenza e parità di condizioni, per tutti gli operatori nel settore del tabacco greggio;
- t) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;
- u) formulare proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione nell'ambito degli scopi sociali;
- v) costituire fondi utili per il conseguimento dei fini istituzionali;
- w) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni Interprofessionali dalla normativa dell'Unione europea e dalle legislazioni nazionali e regionali.

Articolo 5

Requisiti dei soci

1. Possono far parte della O.I. le organizzazioni di livello Europeo rappresentanti attività economiche connesse con la produzione e/o la trasformazione e/o il commercio del tabacco greggio prodotto nel territorio dell'Unione Europea, riconosciute, ove applicabile, dalle competenti Autorità pubbliche.
2. Gli aspiranti soci dell'O.I. devono essere registrati nel Registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione,

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

istituito in attuazione dell'Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

3. Non possono far parte della O.I. i soggetti che svolgono attività contrastanti con gli scopi e gli interessi della O.I..

Articolo 6

Ammissione dei soci

1. L'ammissione dei soci è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire al Consiglio di Amministrazione tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.
2. Nella richiesta, l'aspirante socio deve confermare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali della O.I. e degli eventuali regolamenti emanati sulla base delle norme del presente statuto e di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
3. La decisione del Consiglio di Amministrazione in merito all'approvazione dell'ammissione di un nuovo membro deve essere ratificata dall'Assemblea Generale
4. Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere a versare la quota di adesione ed eventuali altri oneri stabiliti dagli organi sociali entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Articolo 7

Obblighi dei soci

1. Ciascun socio si impegna:
 - a) ad agire in conformità agli accordi presi nell'ambito dell'O.I. o da quest'ultima nei confronti di terzi se non sono in contrasto con gli interessi nazionali dei propri membri e non violano le rispettive normative nazionali;
 - b) a versare una quota di adesione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione e i contributi finanziari determinati in base al

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- bilancio sociale ed in funzione del perseguimento degli scopi associativi;
- c) a rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme previste dal presente statuto se non sono in contrasto con gli interessi nazionali dei propri membri e non violano le rispettive normative nazionali;
 - d) a non aderire ad altre organizzazioni aventi medesime finalità;
 - e) a sostituire il componente del Consiglio di Amministrazione indicato in propria rappresentanza nel caso di cui all'articolo 17, quarto comma, entro la prima seduta successiva a quella in cui è formalizzata la decadenza dalla carica.
2. In riferimento all'entità dei contributi finanziari, esclusa la quota di adesione iniziale, resta inteso che dovrà essere assicurata la pariteticità tra i due raggruppamenti in cui è articolata l'Assemblea dei soci.

Articolo 8

Recesso dei soci

- 1. Oltre ai casi previsti dalla legge, recede dalla O.I. il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o che ne faccia esplicita e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso ovvero dell'esercizio successivo nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta dopo il 30 giugno.
- 3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso questi devono essere regolarmente adempiuti dallo stesso.
- 4. All'atto del recesso nulla è dovuto al socio recedente, con particolare riferimento alle quote associative ed altri oneri versati e al patrimonio sociale.
- 5. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
- 6. Nel caso in cui, a seguito delle dimissioni di un

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

membro, non rimanga nessun membro che rappresenti il settore della produzione o il settore della trasformazione del tabacco greggio, la I.O. verrà sciolta.

Articolo 9

Esclusione dei soci

1. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
 - a) si sia reso insolvente;
 - b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni della O.I.;
 - c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto;
 - e) non osservi le deliberazioni approvate dagli organi sociali competenti.
2. La decisione del Consiglio di Amministrazione di escludere un membro deve essere ratificata dall'Assemblea Generale.
3. La delibera di esclusione, a firma del legale rappresentante della O.I. deve essere notificata al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è ratificata dall'Assemblea Generale.

Articolo 10

Organi sociali della O.I.

1. Gli organi della O.I. sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci.
2. L'Assemblea Generale ordinaria annuale è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno fiscale trascorso e del bilancio di previsione per l'esercizio in corso
3. L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un terzo dei soci.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della O.I.. In caso di sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente anziano.
5. All'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Comitati di prodotto di cui all'articolo 20.

Articolo 12

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

1. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto ad intervenire all'Assemblea con propri delegati. L'Assemblea è articolata pariteticamente in due raggruppamenti che rappresentano, da un lato, le organizzazioni dei tabacchicoltori e, dall'altro, le organizzazioni dei trasformatori e dei commercianti.
2. Può essere invitata ad assistere alle riunioni dell'Assemblea una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali europee dei lavoratori del settore del tabacco greggio.
3. L'Assemblea può anche essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
4. In particolare, è necessario che:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e redazione del relativo verbale;
 - b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'O.I., nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.
6. I soci in mora riguardo i versamenti o l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 7 non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 13

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso spedito a mezzo raccomandata, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Alternativamente la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviata con qualsiasi sistema di trasmissione (compresi fax e posta elettronica), purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere le indicazioni delle materie da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o posta elettronica, purché in questo ultimo caso sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci di ciascuno dei settori rappresentati nell'O.I..
3. L'Assemblea:
- a) provvede all'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e della relazione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) elegge il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione e ne fissa il numero dei componenti;
 - c) istituisce i Comitati di prodotto;

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il suo Presidente;
 - e) adotta i regolamenti di funzionamento dei Comitati di prodotto nonché quelli che ritiene necessari per il buon funzionamento dell'O.I.;
 - f) impartisce le direttive generali di azione della organizzazione e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto e dalla normativa dell'Unione europea e nazionale;
 - g) delibera e decide su qualsiasi altra questione iscritta nell'Ordine del giorno.
4. Per le validità delle delibere dell'Assemblea è sempre richiesta l'unanimità dei presenti con diritto di voto.

Articolo 14

Estensione delle regole, accordi, decisioni e pratiche concordate

1. Qualora le decisioni prese dall'Assemblea vertano su:
- a) conoscenza della produzione e del mercato;
 - b) regole di produzione più restrittive rispetto alle normative dell'Unione europea o nazionali;
 - c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione europea;
 - d) regole relative alla commercializzazione;
 - e) regole relative alla tutela ambientale;
 - f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
 - g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
 - h) attività di ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
 - i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
 - j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;
 - k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;
- m) difesa della salute dei vegetali;
- n) gestione dei sottoprodotti,
- e sono assunte in conformità alle normative dell'Unione europea e nazionali in materia, è fatto obbligo alla O.I. di comunicarle alle competenti Autorità al fine di ottenere che tali accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'O.I. siano resi obbligatori e pertanto vengano considerati valevoli ed applicabili *erga omnes*, stabilendo le condizioni per l'estensione nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'O.I..
2. Le citate regole, accordi, decisioni o pratiche concordate, per essere rese estensibili *erga omnes*, non recano pregiudizio agli altri operatori dell'Unione europea e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione europea o le normative nazionali in vigore negli Stati membri interessati.
3. Sono ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione europea gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
- a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione europea;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'O.I.;
 - d) comportano la fissazione di prezzi o di quote;
 - e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
4. Qualora le regole decise dall'Assemblea vengano estese *erga omnes* a norma dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

Consiglio del 17 dicembre 2013, e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, le Autorità competenti nei territori interessati possono decidere che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'O.I., ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'O.I. un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

Articolo 15

Relazioni contrattuali

1. L'O.I. si farà parte diligente affinché i Ministeri dell'agricoltura degli Stati membri interessati, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, decidano, riguardo al settore del tabacco greggio:
 - a) che ogni consegna di tabacco greggio nel territorio dello Stato membro interessato da un produttore ad un trasformatore o commerciante debba formare oggetto di un contratto scritto tra le parti, e/o
 - b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel territorio dello Stato membro interessato di tali prodotti da parte dei produttori,
detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
2. L'O.I. si farà parte diligente affinché i Ministeri dell'agricoltura degli Stati membri interessati decidano che le consegne del tabacco greggio da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, che essi decidano inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari, tenuto conto che tali disposizioni non ostacolano il corretto funzionamento

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- del mercato interno.
3. Nel caso previsto al paragrafo 2., i Ministeri dell'agricoltura degli Stati membri interessati possono stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.
4. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:
- a) è stipulato/a prima della consegna;
 - b) è stipulato/a per iscritto; e
 - c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
 - è fisso ed è stabilito nel contratto, o
 - è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità del tabacco greggio consegnato;
 - ii) la quantità e la qualità del tabacco greggio che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;
 - iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
 - iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
 - v) le modalità per la raccolta o la consegna del tabacco greggio e
 - vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.
5. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di tabacco greggio conclusi da produttori, trasformatori o commercianti, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

Articolo 16

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito a mezzo raccomandata, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Alternativamente la convocazione potrà avvenire anche

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviata con qualsiasi sistema di trasmissione (compresi fax o posta elettronica), purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere le indicazioni delle materie da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o posta elettronica, purché in questo ultimo caso sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della O.I., sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.
3. L'Assemblea straordinaria può anche decidere su qualsiasi altra questione iscritta nell'Ordine del giorno, con l'eccezione delle materie di cui al paragrafo 3 dell'articolo 13 del presente Statuto.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei membri di ciascuno dei settori rappresentati nell'O.I.. L'Assemblea straordinaria delibera all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

1. L'O.I. è amministrata dal Presidente e da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 40 (quaranta) componenti, pariteticamente distribuiti tra i rappresentanti dei due raggruppamenti in cui si articola l'Assemblea, designati da ciascuna Organizzazione socia. Ogni Organizzazione socia ha diritto ad essere rappresentata in Consiglio di Amministrazione da almeno un componente, al fine di garantire la pariteticità tra i due raggruppamenti.
2. Ogni nuova Organizzazione aderente designa un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione; al fine di ristabilire la pariteticità, l'altro raggruppamento designa un suo ulteriore componente. In caso di recesso di un socio, al fine di mantenere la pariteticità, il raggruppamento cui appartiene il

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- recedente indica un nuovo componente.
3. Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni soggetti estranei al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità. Saranno, inoltre, invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i Coordinatori dei Comitati di prodotto tutte le volte che siano in discussione problemi attinenti i relativi comparti produttivi.
 4. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli; i membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora un consigliere di amministrazione sia assente ingiustificato per 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.
 5. Se viene a cessare la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio di Amministrazione può compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.
 6. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri 2 (due) Vice Presidenti.
 7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o su richiesta di 1/5 (un quinto) dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente anziano, con lettera oppure a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, purché ne sia garantita la ricezione, recante l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata con qualsiasi mezzo di comunicazione purché tutti gli amministratori ne siano informati, almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
 8. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di 2/3 (due terzi) dei membri in carica. Il Consiglio delibera

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto.

9. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo libro.

Articolo 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della O.I. esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali della O.I., promuove la costituzione dei Comitati di prodotto di cui all'articolo 20 e ne individua i componenti.
3. Il Consiglio può conferire speciali incarichi al Presidente, ai Vice Presidenti e a singoli amministratori.
4. Il Consiglio può provvedere alla nomina di un Segretario dell'O.I..
5. Il Consiglio delibera in merito all'adesione dell'O.I. ad organismi nazionali, europei o internazionali.

Articolo 19

Presidente

1. Spettano al Presidente la firma e la rappresentanza legale della O.I. in giudizio e verso i terzi; nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente anziano.

Articolo 20

Comitati di prodotto (gruppi varietali)

1. I Comitati di prodotto possono essere costituiti, ai sensi dell'articolo 13, e sono presieduti da un Coordinatore responsabile e composti dai

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

- rappresentanti dei soggetti dell'O.I. interessati ad uno specifico gruppo varietale di tabacco.
2. I Comitati possono invitare ad assistere alle proprie riunioni soggetti estranei ai Comitati stessi, ove se ne ravvisi la necessità.
 3. I Comitati restano in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per il Consiglio di Amministrazione.
 4. I Comitati, se costituiti, godono di autonomia funzionale per le singole questioni attinenti il gruppo varietale di competenza da questi rappresentati. Oggetto specifico delle attività dei Comitati, se costituiti, sono quelle riportate all'articolo 4 del presente Statuto, fatta eccezione per i punti dalla lettera p) alla lettera w).
 5. Le proposte dei Comitati di prodotto sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della O.I. per la verifica di conformità alle direttive generali d'azione e di compatibilità finanziaria con il bilancio dell'O.I..
 6. I Comitati si riuniscono nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Coordinatore lo giudichi necessario o quando sia richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei componenti. Della convocazione dovrà essere trasmessa copia al Consiglio di Amministrazione della O.I.
 7. Ove possibile le adunanze dei Comitati di prodotto si possono tenere per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Coordinatore della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 21

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, individuati dall'Assemblea ordinaria anche tra soggetti estranei all'O.I.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

eletto dall'Assemblea dei soci.

3. I Revisori durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita compiti e funzioni secondo le norme del codice civile.

ARTICOLO 22

Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria dell'O.I., se nominato, è composto dai Segretari pro-tempore di tutte le organizzazioni socie dell'O.I. ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario della O.I. si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della O.I. saranno costituite da:

- a) contributi dei soci, deliberati annualmente dall'Assemblea in base al bilancio di previsione ed alla situazione patrimoniale della O.I.;
- b) contributi specifici per le diverse iniziative poste in essere dagli operatori interessati;
- c) contributi pubblici dell'Unione europea, nazionali e regionali;
- d) contributi di soggetti esterni privati, a sostegno dell'attività della O.I.;
- e) eventuali rendite patrimoniali.

ARTICOLO 24

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'O.I. è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'O.I.;
 - b) dalle somme che il Consiglio di Amministrazione destini a formare riserve o accantonamenti.E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'O.I., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 25

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della O.I. l'Assemblea

STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le competenze ed il compenso.

2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea, in coerenza con la normativa vigente in materia, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26

Controversie

1. Ai sensi del presente articolo, che ha valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le controversie tra i soci e la O.I., quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e/o giuridica, insorte nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto deliberato dagli Organi sociali, sono deferite al giudizio di un Collegio arbitrale che agirà in forma rituale.
2. Il Collegio Arbitrale sarà composto di volta in volta da 3 (tre) arbitri compositori dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo fra i primi due.
3. In caso di mancato accordo la nomina del terzo arbitro sarà fatta su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Roma.
4. Il termine perentorio per ricorrere al Collegio arbitrale è di 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite, il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.
5. Il Collegio Arbitrale si costituirà ai sensi e per gli effetti degli articoli 808 e seguenti c.p.c..
6. Per le controversie di carattere giudiziario il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 27

Rinvio alle disposizioni del codice civile

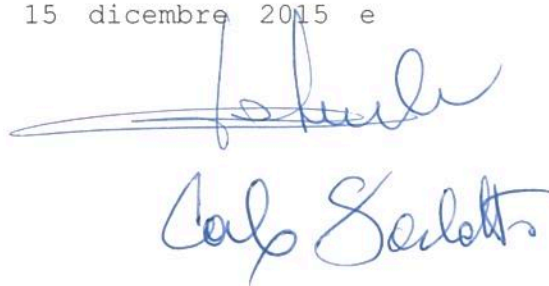
STATUTO DELL' "EUROPEAN LEAF TOBACCO INTERBRANCH"
MODIFICATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 22 MAGGIO 2017

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto disposto dal codice civile e dalla legislazione in vigore.

Articolo 28

Disposizioni applicative

1. Il regolamento in ordine al funzionamento dei comitati di prodotto ex articolo 20 verrà proposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Presidente della O.I. è autorizzato ad apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto nonché all'Atto Costitutivo della O.I. che dovessero essere richieste dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti ai fini del conseguimento del riconoscimento di O.I. ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e del Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione del 15 dicembre 2015 e loro s.m.i..


Carlo Scialoja

